

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 466

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, PAGGINI, UGOLINI, BOGI**

Legge quadro per la diffusione dell'attività sportiva

Presentata il 5 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime legislature sono state presentate numerose iniziative legislative — da parte sia del Governo sia di diversi gruppi parlamentari — intese a fornire una disciplina dell'attività sportiva in Italia.

Sul finire della X legislatura, un comitato ristretto nominato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, ha raccolto, in un testo unificato, gran parte di questi provvedimenti; tuttavia, l'iter legislativo di tale testo è stato interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il testo elaborato dal comitato ristretto nella X legislatura disciplinava in modo estremamente minuzioso e dettagliato la materia in questione. Tuttavia una tale regolamentazione non sarebbe con successo applicabile ad un panorama multi-

forme ed in continua evoluzione qual è ormai anche in Italia l'insieme delle strutture e delle attività collegate al fenomeno sportivo, a livello sia amatoriale e dilettantistico sia professionalistico.

È per questo che si propone una legge quadro vera e propria, che si limiti alla pur ambiziosa funzione di fissare gli indirizzi generali e gli orientamenti di principio, operando *in primis* una distribuzione di competenze in materia sportiva, dividendole tra l'amministrazione statale, gli enti pubblici, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gli enti di promozione sportiva, ed infine le federazioni.

Riguardo agli enti, occorre pervenire al riconoscimento del particolare ruolo che essi svolgono, delle loro peculiari finalità e delle caratteristiche che li contraddi-

stinguono. Si deve prendere atto della progressiva differenziazione dei compiti degli enti rispetto al CONI, pur prevedendo la possibilità che più enti aggregati in federazioni non agonistiche entrino a far parte del Consiglio nazionale del CONI.

Va poi assorbita nella disciplina legislativa la consapevolezza dell'unitarietà del fenomeno sportivo. Essa richiede un indirizzo generale, garantito da un rapporto a doppia faccia, da un lato del Parlamento nei confronti del Governo, dall'altro di un apposito comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in rapporto sia al CONI sia alle regioni sia agli enti di promozione. La formalizzazione dell'attività di un comitato di programmazione garantisce, piuttosto che minacciare — come qualcuno pure sostiene — l'unità e l'efficienza della disciplina del fenomeno sportivo.

Appare poi indispensabile un meccanismo da porre a presidio della trasparenza e della funzionalità del sistema: uno strumento di garanzia del più corretto impiego dei fondi pubblici erogati ai vari livelli per le attività sportive, individuato in un comitato di garanti cui tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici sono tenuti a rispondere e a rendere conto, seppure limitatamente all'uso dei fondi medesimi.

Altre caratteristiche distintive della presente proposta di legge sono inoltre la codificazione di un vero e proprio sistema « misto », fondato sulla convivenza armonica di soggetti pubblici e privati, e la predisposizione di criteri automatici di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi di massima fissati dal Parlamento e delle indicazioni generali provenienti dal Comitato per la programmazione sportiva.

Elemento peculiare della presente proposta è, infine, l'attribuzione al CONI dello status di ente privato di interesse pubblico. Il permanere del CONI nell'ambito degli enti strumentali dello Stato, lungi dal garantire l'aderenza a finalità di interesse pubblico e di correttezza am-

ministrativa, non risponderebbe neppure alla sentita esigenza di disporre di uno strumento duttile e agile, particolarmente in riferimento all'inquadramento e alla gestione del personale. Il CONI deve assolvere essenzialmente alla funzione per la quale nacque, di federazione delle federazioni, ormai non più proiettate soltanto verso la quadriennale competizione olimpica. Deve, inoltre, sulla base dell'esperienza accumulata, costituire un organo di consulenza tecnica per tutte le istanze di decisione pubblica in materia sportiva, con particolare riferimento alla progettazione, localizzazione, costruzione e gestione degli impianti.

Il progetto si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 fissa i principi generali in materia di sport: la Repubblica promuove e sostiene la pratica sportiva tra i cittadini; l'intervento pubblico in materia sportiva si realizza attraverso le regioni, gli enti locali, il CONI e le associazioni.

L'articolo 2 prevede che il Parlamento sia investito di un esplicito potere di indirizzo e che il Governo presenti ogni due anni una relazione al Parlamento sullo stato dello sport in Italia.

L'articolo 3 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato per la programmazione sportiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Funzione fondamentale è la predisposizione di un piano biennale nazionale dello sport.

L'articolo 4 istituisce la Commissione di garanzia per lo sport.

L'articolo 5 determina le funzioni della Commissione di garanzia per lo sport.

L'articolo 6 definisce i compiti delle regioni. Inoltre prevede un piano biennale regionale dello sport e istituisce il comitato regionale per la programmazione sportiva.

L'articolo 7 individua le funzioni dei comuni.

L'articolo 8 elenca le attribuzioni del CONI, che viene trasformato in un ente privato di interesse pubblico, retto da uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

L'articolo 9 fissa le norme quadro per il CONI e per le federazioni.

L'articolo 10 definisce il ruolo dell'associazionismo sportivo.

L'articolo 11 istituisce il Comitato paritetico per la promozione sportiva, con la partecipazione del CONI e degli enti di promozione sportiva. Federazioni di almeno cinque enti di promozione sportiva

possono entrare a far parte del Consiglio nazionale del CONI.

L'articolo 12 prevede una delega al Governo per incentivare l'attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 13 contiene norme sul finanziamento dell'attività sportiva pubblica e privata, nonché norme in materia di concorsi a pronostico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi).*

1. La Repubblica promuove e sostiene la diffusione delle attività sportive fra tutti i cittadini.

2. Gli interventi e le iniziative pubbliche in materia di sport si realizzano attraverso le regioni, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il libero associazionismo secondo le competenze e le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Lo Stato promuove direttamente la pratica sportiva nell'ambito della scuola e dell'università, nonché nell'ambito delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei corpi militarizzati.

## ART. 2.

*(Indirizzo parlamentare).*

1. Ogni due anni, e in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato dello sport in Italia.

2. Sulla base degli indirizzi dettati dal Parlamento, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta il piano biennale nazionale dello sport predisposto dal Comitato per la programmazione sportiva, di cui all'articolo 3, recante le linee generali di indirizzo alle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali devono attenersi nel successivo biennio per regolare la loro attività in materia di sport.

## ART. 3.

(Comitato  
per la programmazione sportiva).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la programmazione sportiva, al quale è attribuito il compito di predisporre la proposta di piano biennale nazionale dello sport di cui al comma 2 dell'articolo 2. Il piano contiene le linee secondo le quali lo Stato interviene direttamente in materia di sport, nonché i criteri di ripartizione dei finanziamenti statali e le condizioni cui devono uniformarsi tutti gli enti pubblici e privati destinatari di contributi pubblici. Il piano contiene altresì i principi che valgono ad assicurare la necessaria programmazione e il coordinamento nell'attività delle regioni, degli enti locali, del CONI e dell'associazionismo sportivo.

2. Fanno parte del Comitato per la programmazione sportiva:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Ministro della difesa, o un suo delegato;

c) il Ministro della pubblica istruzione, o un suo delegato;

d) cinque rappresentanti delle regioni;

e) cinque rappresentanti del CONI;

f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

## ART. 4.

(Commissione  
di garanzia per lo sport).

1. Ferme restando le competenze della Corte dei conti, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'utilizzo dei

fondi pubblici destinati alla promozione dell'attività sportiva è istituita la Commissione di garanzia per lo sport, composta da cinque membri scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. I membri della Commissione durano in carica sei anni e non possono esercitare, per tutta la durata del loro mandato, alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Qualora membro della Commissione sia un magistrato in servizio, esso è collocato fuori ruolo all'atto dell'accettazione della nomina. Ai membri della Commissione è corrisposta una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

2. Alle dipendenze della Commissione di garanzia per lo sport è posto un ufficio di segreteria composto da personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo il cui contingente è determinato, su proposta della Commissione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per lo sport sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

4. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione di garanzia per lo sport, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione stessa.

## ART. 5.

*(Funzioni della Commissione di garanzia per lo sport).*

1. Tutti gli enti pubblici o privati che svolgono attività sportiva presentano annualmente alla Commissione di garanzia per lo sport i propri bilanci corredati di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto analitico sull'impiego dei fondi pubblici eventualmente ricevuti.

2. Le associazioni sportive, le federazioni aderenti al CONI, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che ricevono fondi pubblici per lo sport sono tenuti a depositare presso la Commissione di garanzia per lo sport i propri statuti e regolamenti. Devono altresì depositare ogni successiva modifica nonché comunicare le variazioni nella composizione degli organi direttivi entro trenta giorni.

3. La Commissione di garanzia per lo sport può deliberare la sospensione, in tutto o in parte, dei contributi ad enti in caso di violazioni delle norme della presente legge.

4. La Commissione di garanzia per lo sport presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla sua attività.

## ART. 6.

*(Funzioni delle regioni).*

1. Le regioni, sulla base dei principi e delle linee contenuti nel piano biennale per lo sport di cui al comma 2 dell'articolo 2, provvedono alla programmazione degli investimenti ed al finanziamento delle attività sportive non agonistiche nell'ambito del loro territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni possono istituire un apposito comitato regionale per la programmazione sportiva, il quale provvede a redigere una proposta di piano biennale regionale dello sport, previa consultazione di tutti i comuni compresi nel territorio della regione.

3. Il piano biennale regionale dello sport contiene le direttive secondo le quali

i comuni devono, nella loro autonomia, promuovere l'attività sportiva sul loro territorio e localizzare gli impianti costruiti con finanziamenti regionali; il piano triennale regionale contiene inoltre le norme quadro sulla base delle quali i comuni provvedono a regolamentare la gestione degli impianti sportivi.

4. Il piano biennale regionale dello sport è adottato dal consiglio regionale.

5. Fanno parte del comitato regionale per la programmazione sportiva:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato;

b) il delegato regionale del CONI;

c) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva;

d) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI;

e) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

#### ART. 7.

##### *(Funzioni dei comuni).*

1. I comuni, secondo le direttive indicate nel piano biennale regionale dello sport, di cui al comma 2 dell'articolo 6, promuovono l'attività sportiva sul loro territorio.

2. I comuni provvedono alla localizzazione degli impianti sportivi costruiti con finanziamenti regionali e sovrintendono alla loro gestione, direttamente o mediante concessione a terzi. I comuni provvedono altresì a regolamentare l'utilizzo degli impianti sportivi.

3. In ogni comune con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituito un comitato comunale per lo sport al quale partecipano un rappresentante del CONI, tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva e cinque rappresentanti di associazioni sportive presenti nel territorio comunale. Il comitato è presieduto dal sindaco o da un suo rappresentante e svolge funzioni consultive nei confronti del consiglio comunale in materia di attività sportive.

## ART. 8.

*(Funzioni del CONI).*

1. Il CONI svolge le funzioni previste dalla Carta olimpica e rappresenta le federazioni sportive italiane, nei cui confronti svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza, ratificandone gli statuti e le relative modifiche.

2. Il CONI è ente privato d'interesse pubblico retto da un proprio statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nel rispetto di quanto disposto all'articolo 9.

3. Compito specifico del CONI è organizzare le attività sportive agonistiche ad ogni livello in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e delle federazioni sportive internazionali. Al fine di realizzare gli impianti sportivi il CONI collabora con le regioni e gli altri enti locali, con gli organismi internazionali nonché con le associazioni, le società e gli altri enti.

4. Il CONI è tenuto a seguire le linee di indirizzo stabilite nel piano biennale dello sport di cui al comma 2 dell'articolo 2.

5. Il CONI svolge funzioni di consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici in relazione alla costruzione e alla gestione di impianti sportivi.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del CONI e delle federazioni sportive è disciplinato in base ad un contratto collettivo nazionale appositamente stipulato con le organizzazioni sindacali.

7. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 9.

*(Norme quadro sul CONI  
e sulle federazioni sportive).*

1. Il CONI adotta il proprio statuto il quale deve essere formulato secondo criteri di democraticità. Devono altresì es-

sere formulati secondo criteri di democrazia gli statuti di ciascuna federazione sportiva affiliata, nonché gli statuti di ciascuna singola società aderente.

2. Il CONI è finanziato con una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 con le modalità previste dal medesimo articolo 13 e provvede alla ripartizione dei finanziamenti di sua spettanza tra le singole federazioni secondo regole che tengano conto della natura e delle caratteristiche delle singole discipline sportive, del numero degli aderenti a ciascuna federazione, delle attività da queste effettivamente svolte, delle direttive contenute nel piano biennale dello sport dei proventi derivanti a ciascuna federazione dai propri iscritti nonché dalle manifestazioni svolte a pagamento.

3. Alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI si applicano le disposizioni vigenti in materia tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.

#### ART. 10.

##### *(Associazione sportivo).*

1. L'associazionismo sportivo costituisce la struttura di base dello sport italiano.

2. Le società sportive a prevalente indirizzo agonistico possono chiedere l'affiliazione a federazioni aderenti al CONI.

3. Le società sportive che non hanno prevalente finalità agonistica possono organizzarsi in associazioni secondo gli statuti da queste autonomamente adottati e caratterizzati dai seguenti requisiti:

a) assenza di scopi di lucro;

b) volontarietà dell'adesione degli associati;

c) ordinamento interno democratico.

4. Secondo gli indirizzi del piano biennale dello sport, gli enti di promozione sportiva che raccolgono le società sportive non aventi prevalente finalità agonistica possono ricevere finanziamenti su base re-

gionale, assegnati sulla base dell'attività effettivamente svolta. Il piano biennale dello sport ed il piano biennale regionale dello sport, individuano gli ulteriori requisiti per l'assegnazione di tali finanziamenti.

ART. 11.

*(Comitato per la diffusione della pratica sportiva).*

1. Per favorire il coordinamento fra la propria attività e l'attività degli enti di promozione sportiva lo statuto del CONI prevede l'istituzione del Comitato per la diffusione della pratica sportiva, con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun ente di promozione sportiva e da un numero di rappresentanti del CONI pari alla somma dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. Il presidente del CONI presiede il Comitato. Sono eletti due vicepresidenti scelti a rotazione fra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

4. Gli enti di promozione sportiva possono riunirsi in federazione.

5. Lo statuto del CONI, allo scopo di favorire il coordinamento fra le organizzazioni impegnate nella diffusione della pratica sportiva, prevede la possibilità di riconoscere federazioni costituite fra almeno cinque enti di promozione sportiva, intesi come associazioni di società sportive non aventi prevalente finalità agonistica. Il riconoscimento quale federazione sportiva comporta la presenza di propri rappresentanti nel Consiglio nazionale del CONI con voto deliberativo.

ART. 12.

*(Sport nella scuola).*

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per incentivare l'attività spor-

tiva nelle scuole di ogni ordine e grado, conformandosi ai principi desumibili dalla presente legge.

2. I decreti legislativi dovranno contenere norme per l'istituzione del Servizio sportivo della scuola, per assicurare la costruzione di strutture che consentano lo svolgimento dell'attività sportiva di base in ogni singola scuola, per rendere possibile la formazione e l'assunzione di istruttori qualificati, avvalendosi anche di atleti che abbiano conseguito risultati di rilievo nazionale o internazionale e provvedendo a riformare gli studi sportivi.

3. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti a collaborare con la scuola al fine di reperire le strutture eventualmente necessarie ai fini di cui al presente articolo, nell'ambito di un utilizzo coordinato e programmato degli impianti sportivi già esistenti e di quelli da realizzare.

#### ART. 13.

*(Fondo nazionale dello sport).*

1. È istituito il Fondo nazionale dello sport i cui stanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse del Fondo sono costituite:

a) dai proventi, al netto dei costi di gestione ed al netto delle quote attribuite dalla legge al CONI ed agli enti di promozione sportiva, di tutti i concorsi a pronostico;

b) da contributi dello Stato;

c) da contributi di privati cittadini o enti.

3. Le risorse del Fondo sono ripartite ogni due anni fra le singole regioni ed il CONI, in base alle indicazioni del piano biennale dello sport adottato dal Consiglio dei ministri.

4. Il CONI provvede alla ripartizione della quota di sua spettanza secondo i criteri di cui all'articolo 9.

5. Le regioni ripartiscono le quote di loro spettanza fra i comuni e gli enti di promozione sportiva regionale, ai sensi degli articoli 7 e 10.

6. Le regioni ed i comuni possono stanziare somme a carico dei propri bilanci per concorrere all'attuazione dei loro programmi ai fini di cui alla presente legge. Il piano biennale dello sport ed i piani regionali biennali dello sport indicano la ripartizione fra spese per impianti sportivi e spese per attività sportive delle somme pubbliche messe a disposizione o direttamente impegnate.

7. La gestione dei concorsi a pronostico è affidata in concessione al CONI.

8. Al CONI è destinata una quota dei proventi dei concorsi a pronostico, al netto dei costi di gestione pari al 30 per cento e il CONI stesso provvede a trasferire, secondo i criteri di ripartizione stabiliti in sede di piano biennale dello sport, una quota pari al 5 per cento agli enti di promozione sportiva.